



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PUCCINELLI | ALBERTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BERTI | LUIGI | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | RETROSI | YVONNE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1278/2015
depositato il 08/09/2015

- avverso la sentenza n. 792/2015 Sez:6 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di TORINO
contro:

difeso da:

COLONNA DOTT.SSA FRANCESCA
C/O STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 68 10121 TORINO

e da

SGUALDINO DOTT.SSA CLAUDIA
C/O STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 68 10121 TORINO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

terzi chiamati in causa:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO
VIA P.VERONESE, 199/A 10148 TORINO TO

Atti impugnati:

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1278/2015

UDIENZA DEL

15/11/2016 ore 10:00

N°

1552/6/16

PRONUNCIATA IL:

15 NOV. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 DIC. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

(Annalisa Rocchi)



(segue)

DINIEGO RIMBORSO IRAP 2000
DINIEGO RIMBORSO IRAP 2001
DINIEGO RIMBORSO IRAP 2002
DINIEGO RIMBORSO IRAP 2003
DINIEGO RIMBORSO IRAP 2004
DINIEGO RIMBORSO IRAP 2005
DINIEGO RIMBORSO IRAP 2006

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1278/2015

UDIENZA DEL

15/11/2016 ore 10:00



Conclusioni dell'appellante:

Voglia l'onorevole Commissione tributaria Regionale di Torino in totale riforma della sentenza gravata, accogliere i motivi di appello proposti dall'Ufficio e conseguentemente confermare il diniego del rimborso con vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio.

Conclusioni dell'appellato:

respingere l'appello dell'Ufficio e confermare la sentenza impugnata, che codesta rispettabile commissione dichiarare il diritto al rimborso tempestivo di quanto versato per gli anni dal 2000 al 2008 oltre gli interessi previsti per legge, ed a favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi di fatto e di diritto

Il sig. [redacted], agente di commercio, presentava istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 2000 al 2008 ritenendola non dovuta.

Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, sostenendo l'assenza del "presupposto impositivo" in quanto la Corte di Cassazione con varie sentenze, aveva escluso dall'IRAP gli agenti di commercio qualora svolgessero attività non autonomamente organizzata, come risultante nella presente fattispecie.

Il sig. [redacted], infatti svolge la propria attività individualmente, senza aiuto di terzi, con l'ufficio nel proprio alloggio adibito ad uso promiscuo, dotato della propria autovettura, P.C. telefono e cellulare come ormai ogni cittadino.

La commissione adita, riconosceva tale assunto ed accoglieva il ricorso compensando le spese di giudizio.

Ricorreva in appello l'Ufficio, sostenendo come l'attività di vendita diretta integri di per sé il presupposto dell'imposta rendendo irrilevante l'autonoma organizzazione;

si opponeva la parte controdeducendo sull'irrilevanza del dato proposto dall'Ufficio.

La decisione presa in prima istanza pare corretta e va quindi confermata.

L'eccezione avanzata dall'Agenzia delle Entrate non entra nel merito né analizza qualità e tipologia dei costi e dei ricavi i valori indicati.



Nella dichiarazione dei redditi sotto la voce merci in conto acquisti e merci in conto vendita, si rileva come tali valori riguardino merci acquistate al solo scopo di poterle rivendere al cliente su sua indicazione non paragonabile all'attività di commercio al dettaglio o all'ingrosso, attività fatta per superare l'assenza del mandato di agenzia.

Inoltre si evince come tale attività fosse marginale ed assolutamente secondaria dovuta al semplice fatto di non detenere il contratto di agenzia.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Respinge l'appello dell'Ufficio e conferma la decisione appellata.


Condanna l'appellante a rimborsare al contribuente le spese processuali del grado, che liquida in totali euro 1.200,00 oltre gli accessori di legge.

Torino li 15-11-2016

Il relatore



il presidente





LA PRESENTE E' COPIA
AUTENTICA, COMPOSTA
DI N° *211/110* FOGLI
TORINO, IT 28 DIC. 2016

Il Collaboratore *Marco*
Marco SPECOS